

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
ATTO COSTITUTIVO

04/2011
IL FUNZIONARIO

L'anno duemilaundici, il giorno 20 del mese di Dicembre in Pitigliano (GR), con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge tra :

Il Comune di Manciano con sede in Piazza Magenta n. 1 a Manciano, rappresentato dal Commissario Prefettizio Dott. Luigi Manzo, nato a Torre Annunziata (NA) il 05/05/1962 giusto Decreto Prefettizio n. 44723 del 15/12/2001 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/10/2011, eseguibile, allegata al presente atto in copia autentica;

Il Comune di Pitigliano con sede in Piazza Garibaldi n. 1 a Pitigliano in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Sig. Dino Seccarecci nato a Pitigliano il 04/10/1954 in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 del 13/10/2011, n. 38 del 18/10/2011 e n. 41 del 25/10/2011, eseguibili, allegate al presente atto in copia autentica;

Il Comune di Sorano con sede in Piazza del Municipio n. 15 in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco pro-tempore Sig. Pierandrea Vanni nato a Sorano il 31/07/1948 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/10/2011, eseguibile, allegata al presente atto in copia autentica;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

I Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano come sopra rappresentati dal Commissario Prefettizio per il Comune di Manciano e dai rispettivi Sindaci dei Comuni di Pitigliano e Sorano, con il presente atto costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L.R. 25 giugno 2008, n. 37, una Unione di Comuni di seguito indicata come "Unione" secondo le norme del presente Atto Costitutivo per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi. L'Unione assume la denominazione di: **UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA**

Art. 2

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti nonché funzioni conferite dalla Regione e dalla Provincia.

Art. 4

L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono nel territorio dei Comuni che ne fanno parte, promuove lo sviluppo delle comunità locali, valorizza le zone montane che la costituiscono e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Art. 5

L'Unione ha sede legale e amministrativa in Pitigliano.

Art. 6

L'Unione ha durata illimitata.

Art. 7

Il termine per l'elezione dei rappresentanti dell'Unione è stabilito in giorni quindici dalla data di stipula del presente atto costitutivo da parte di tutti i Comuni.

La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti, entro il termine di 5gg. dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione esamina le condizioni degli eletti dichiarandone le eventuali incompatibilità.

La Conferenza dei Sindaci entro 7 giorni dall'insediamento del Consiglio dell'Unione formula la proposta di candidatura del Presidente.

Il Presidente pro-tempore, sino all'elezione del Presidente, è il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Il Consiglio, nella successiva seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla data di adozione della candidatura del Presidente da parte della Conferenza dei Sindaci, provvede all'elezione del Presidente ed all'incarico provvisorio del Revisore dei Conti nella figura del Revisore dei Conti in carica presso la Comunità Montana Colline del Fiora.

Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni dalla sua elezione, convoca il Consiglio per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Al fine del rispetto dei tempi di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R., n. 37/2008 sono derogati i termini di deposito di bilancio previsti dal Regolamento di contabilità della Comunità Montana a cui si fa riferimento in via transitoria ai sensi dello Statuto dell'Unione. La proposta di bilancio sarà depositata presso l'Ufficio di Presidenza cinque giorni prima della seduta consiliare.

Per la formazione e la firma del Bilancio e degli altri adempimenti amministrativi e finanziari necessari per il funzionamento dell'Unione il Presidente della stessa si avvarrà del Segretario dell'Unione, del Ragioniere e degli altri dipendenti della Comunità Montana Colline del Fiora.

Le funzioni di Segretario dell'Unione sono assolve dal Segretario della Comunità Montana Colline del Fiora.

Art. 8

Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali unitamente al presente atto, con le modalità richieste dall'art. 32 comma 2 D. Lgs n. 267 del 2000, disciplina:


- i principi fondamentali dell'Unione;
- le funzioni esercitate dall'Unione;
- gli organi dell'Unione;
- l'organizzazione;
- l'ordinamento finanziario e contabile;
- durata, recesso e scioglimento;
- modifiche statutarie;
- le condizioni previste dall'art. 16 della L.R., n. 37/2008.

Letto approvato e sottoscritto

SINDACO DI PITIGLIANO Dino Seccarecci

SINDACO DI SORANO Pierandrea Vanni

COMMISSARIO PREFETTIZIO Luigi Manzo
DI MANCIANO



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'Dino Seccarecci'. The middle signature is less legible but appears to be 'Pierandrea Vanni'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Luigi Manzo'.